

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
(art. 50, commi 11 e 12, CCNL Funzioni locali del 21/05/2018)

TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO
ORARIO: FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di Montalto delle Marche rappresentato dal Sindaco Daniel Matricardi e il/la sig./sig.ra Giovanna Polimanti nata a Fermo il 18.09.1972 e residente a Campofilone in Via XXV Aprile n. 25, CF: PLMGNN72P58D542M, in riferimento all'assunzione a tempo determinato, FULL TIME orizzontale, 36 ore settimanali, dal 13.01.2020 al 31.12.2020, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 164 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge vigenti in materia, dallo statuto comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli organi o dirigenti dell'ente.

Richiamati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il Comune di Montalto delle Marche e la sig.ra Giovanna Polimanti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria D, e stipulati in data 29.12.2016 relativa al periodo dal 01.01.2017 con scadenza il 31.12.2017 e successivo contratto stipulato in data 18.12.2017 relativo al periodo dal 01.01.2018 con scadenza il 31.12.2018 e successivo contratto stipulato in data 31.12.2018 relativo al periodo 01.01.2019 con scadenza il 31.12.2019, ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge 189 del 2016.

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi della dipendente Giovanna Polimanti, la quale con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018.

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse

finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

Le parti stipulano quanto segue:

1. Il Comune di Montalto delle Marche, sede Viale dei Tigli n. 37 P.I. 00430550442 assume a tempo determinato e a tempo pieno orizzontale Giovanna Polimanti nata a Fermo il 18.09.1972 e residente a Campofilone (FM) in Via XXV Aprile n. 25, CF. : PLMGNN72P58D542M.

2. L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 convertito con modificazioni in L. 229/2016 per il periodo dal 13.01.2020 al 31.12.2020 e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa.

3. L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTO CATEGORIA: D - POSIZIONE ECONOMICA: D1

e le mansioni tutte quelle corrispondenti all'ufficio sisma - Area Tecnica -categoria D fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

4. Il trattamento economico normativo della dipendente è determinato secondo quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni locali.

5. Gli emolumenti relativi al periodo di lavoro di cui al presente contratto saranno corrisposti mensilmente a decorrere dal 13 GENNAIO 2020 fino al 31.12.2020

6. Il TFR (trattamento di fine rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Montalto delle Marche.

7. La dipendente sarà assegnata al Servizio Tecnico Ufficio Sisma.

8. L'orario di lavoro è stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato come da disposizione della Responsabile dell'area Tecnica nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per la lavoratrice, specifico obbligo contrattuale.

9. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

11. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

12. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 e dall'art. 71 D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21/05/2018.

13. Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell'art. 51 del CCNL del 21/05/2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

14. La lavoratrice, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli/le vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di prendere integrale conoscenza del Codice disciplinare vigente nell'Ente che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto unitamente a:

- Copia art. 23 C.C.N.L. del 06.07.1995;
- Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008
- copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Copia del Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" articoli da 6 a 15 ed allegati A), B), C) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151;

15. Per quanto non disciplinato tra le parti si fa riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente nonché alle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

16. In attuazione della legge sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), il lavoratore contraente autorizza il Comune di Montalto delle Marche al trattamento dei dati e il Comune di Montalto delle Marche garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute.

Letto e sottoscritto in Montalto delle Marche, li 31.12.2019

Il Responsabile ufficio sisma
(*Matricardi Daniel*)

Il/La Lavoratore/Lavoratrice contraente
(*Polimanti Giovanna*)

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. E' redatto su tre pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al/alla lavoratore/lavoratrice ed uno conservato agli atti del Comune di Montalto delle Marche